

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)- in sintesi

1) Definizione

In data 27 Dicembre 2012 la Direttiva MIUR *“Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazioni territoriali per l’inclusione scolastica”*, ha introdotto il concetto di BES riferendolo a quegli *“alunni o studenti che, per un periodo più o meno lungo, richiedono una speciale attenzione educativa”*: in ogni classe possono essere presenti alunni che richiedono una speciale attenzione, alunni in condizioni di svantaggio scolastico, o Bisogni Educativi Speciali (*Special Educational Needs* secondo la definizione in uso in ambito internazionale).

La Direttiva sottolinea la necessità di potenziare la cultura dell’inclusione in una prospettiva di ampio respiro: la scuola ha un ruolo decisivo nell’aiutare quegli alunni che, a fronte di una qualsiasi *diversità* (certificata o meno) presentano bisogni educativi speciali, per consentirgli di sviluppare le proprie potenzialità, acquisire l’autostima necessaria per raggiungere il proprio successo formativo e realizzarsi nella vita. A tal fine la Direttiva indica una serie di misure d’intervento per assicurare percorsi di formazione adeguati ed efficaci per promuovere il successo formativo di ciascuno.

Per gli alunni in condizioni di **svantaggio**, che non sono e non possono essere certificate, saranno gli insegnanti, sulla base delle proprie competenze professionali, ad individuare, con **fondate motivazioni di tipo pedagogico**, la condizione di Bisogno Educativo Speciale. Tale indicazione è presente nella Circolare Applicativa MIUR, n. 8 prot. 561 del 6 Marzo 2013.

La Direttiva individua tre grandi “sotto-categorie” all’interno di questo grande gruppo di condizioni:

1. LA DISABILITÀ (LEGGE 104/92)

2. I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI E DSA (LEGGE 170/2010)

- Dislessia, Disgrafia, Disortografia, Discalculia;
- Deficit del linguaggio, Deficit delle abilità verbali - non verbali;
- Deficit della coordinazione motoria, Disprassia, Funzionamento cognitivo limite o misto;
- ADHD e Spettro autistico di tipo lieve, comportamento oppositivo – provocatorio;
- Disturbo della condotta in adolescenza.

La Direttiva recita: *“Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante per il sostegno. La legge 170/2010, a tal punto, rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della “presa in carico” dell’alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo dall’insegnante per il sostegno.”*

3. DISAGIO PERSONALE, PSICOLOGICO, SVANTAGGIO ECONOMICO, SOCIO-AMBIENTALE, DISAGIO LINGUISTICO, CULTURALE ED ETNICO

Quest’ultima categoria viene individuata direttamente dagli insegnanti. La condizione di **svantaggio** (ambientale, economico, sociale, culturale, linguistico) può dare origine a fenomeni di disadattamento scolastico con conseguenti difficoltà di apprendimento e minor successo scolastico.

Per questa ragione, anche quando le difficoltà sono transitorie, è necessario che la scuola metta in atto particolari cure educative per accompagnare l’alunno in svantaggio verso il conseguimento di obiettivi personalizzati.

La Direttiva recita: *“... si evidenzia, in particolare, la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e*

didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegare Linee guida.”

Le condizioni di svantaggio non possono essere sempre certificate; saranno gli insegnanti, sulla base delle proprie competenze professionali, ad individuare, con fondate motivazioni, la condizione di Bisogno Educativo Speciale. Tale indicazione è presente nella **Circolare Applicativa MIUR, la n. 8 prot. 561 del 6 marzo 2013.**

2) Gli interventi richiesti alla scuola nei confronti degli alunni con BES

A favore degli alunni con BES può essere definito un percorso individualizzato o personalizzato¹.

Questo percorso può avvalersi dello strumento del **Piano Didattico Personalizzato**, individuale o riferito a tutti gli alunni della classe con BES (in questo caso il Piano va formulato nei confronti di piccoli gruppi di alunni della classe con caratteristiche simili). In questo caso gli obiettivi di classe non si modificano sostanzialmente ma si procede ad adattamenti metodologici e didattici. La **Circolare Applicativa MIUR del 6 marzo 2013** recita:

“... Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe o dei team dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative ...

.....Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.

...esso è ...lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico strumentale. È necessario che l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con BES sia deliberata in Consiglio di classe ...dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente Scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia... Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso.”

¹ All'interno delle Linee Guida della Legge 170/2010 sui DSA, si parla di **DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA** e **DIDATTICA PERSONALIZZATA**. La Legge 170/2010 insiste più volte sul tema della didattica individualizzata e personalizzata come strumento di garanzia del diritto allo studio, sulla centralità delle metodologie didattiche, degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, per consentire il raggiungimento del successo formativo degli alunni con DSA.

“INDIVIDUALIZZATO” è l'intervento calibrato sul singolo, anziché sull'intera classe o sul piccolo gruppo, che diviene **“PERSONALIZZATO”** quando è rivolto ad un particolare discente. **L'azione formativa individualizzata pone obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-classe, ma è concepita adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei discenti**, con l'obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del curriculum, comportando quindi attenzione alle differenze individuali in rapporto ad una pluralità di dimensioni. **L'azione formativa personalizzata ha, in più, l'obiettivo di dare a ciascun alunno l'opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità** e, quindi, può porsi **obiettivi diversi per ciascun discente**, essendo strettamente legata a quella specifica ed unica persona dello studente a cui ci rivolgiamo. Si possono quindi proporre le seguenti definizioni:

- La **DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA** consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l'alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell'ambito delle strategie compensative e del metodo di studio; tali attività individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente.

- La **DIDATTICA PERSONALIZZATA**, invece, anche sulla base di quanto indicato nella L. 53/2003 e nel Decreto leg. 59/2004, calibra l'offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può favorire, così, l'accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue 'preferenze' e del suo talento. Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, **la didattica personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno**: l'uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l'attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell'ottica di promuovere un apprendimento significativo.

La sinergia fra didattica individualizzata e personalizzata determina dunque, per l'alunno e lo studente con DSA, le condizioni più favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.

La Direttiva 27.12.2012 e la relativa circolare applicativa n.8/2013 indicano il **Piano Didattico Personalizzato** quale strumento base per realizzare il progetto didattico inclusivo. Si tratta di un documento che, sulla falsariga di quello proposto per gli alunni con DSA, deve definire le scelte didattiche ed educative in favore degli alunni BES.

Tali scelte devono essere condivise dall'intero Consiglio di classe o team di docenti, dalla famiglia (che lo firma per condivisione) e dai servizi clinici o sociali se coinvolti.

Il PDP deve contenere:

- La descrizione del profilo, dei punti di forza e delle difficoltà;
- La descrizione degli obiettivi;
- La definizione delle strategie didattiche, delle misure dispensative (ovvero le prestazioni non richieste o richieste in misura ridotta), degli strumenti compensativi (gli ausili forniti per facilitare le prestazioni), i criteri personalizzati di verifica e valutazione.

3) Gestione degli alunni con BES- chi fa cosa e quando

Preaccoglienza: Particolare attenzione va rivolta all'organizzazione delle azioni di **orientamento** e di conoscenza, che coinvolgono gli alunni e le famiglie, oltre ai docenti della scuola di provenienza e di quella di accoglienza (visita al nuovo istituto, incontro con i docenti...). Nel caso di alunni con Bes, con certificazione medica o meno, gli scambi devono essere molto attenti ed esaurienti, al fine di coordinare da subito gli interventi necessari. I genitori che iscrivono il figlio con BES certificato consegnano anche la diagnosi (se ne sono in possesso).

Entro giugno il GLI (Gruppo di Lavoro sull'Inclusione di Istituto) effettua una ricognizione sui livelli di inclusività dell'Istituto nell'anno scolastico in corso, sui punti di forza e di debolezza e sulle attività da programmare. Su questa base, elabora un Piano Annuale di Inclusività di Istituto (**PAI**) per il successivo anno scolastico, individuando anche le risorse necessarie. Il PAI viene presentato al Collegio dei Docenti per essere approvato. Dopo la sua approvazione il Dirigente lo invia all'USR e agli Enti territoriali interessati.

Durante la formazione delle classi da parte dell'Istituto entro il termine dell'anno scolastico, bisogna porre molta attenzione all'inserimento degli alunni con BES.

Accoglienza: A settembre il GLI rielabora il PAI adeguandolo alle risorse effettivamente attribuite all'Istituto ed individua gli obiettivi da realizzare, tenendo conto delle anche delle risorse e degli apporti esterni (volontariato, contributo da parte di associazioni o cooperative esterne, etc.). Viene stabilito un calendario periodico di incontri sia con gli altri operatori scolastici sia per il confronto con il Centro Territoriale di Supporto e i Servizi Sociali territoriali.

Il PAI viene recepito all'interno del PTOF e condiviso da tutto il Collegio dei docenti. Prima dell'inizio delle lezioni il Dirigente assegna le risorse di personale alle classi, tenendo conto delle diverse situazioni e di quanto previsto dal PAI. All'inizio dell'anno scolastico il Consiglio di Classe, tramite il Dirigente o il Referente di Istituto per i BES, riceve gli elementi informativi riguardanti gli alunni e che provengono dalla famiglia e dai servizi clinici. Integra tali documenti con quelli ricevuti eventualmente dalla scuola di precedente frequenza.

Entro il primo trimestre di scuola (Novembre), il Consiglio di Classe elabora il Piano Didattico Personalizzato (PDP) sulla base delle osservazioni sistematiche, dei dati clinici e di quelli provenienti dalla famiglia e/o dalla scolarità precedente. Il PDP deve indicare gli **strumenti compensativi**, le **misure dispensative** e i **criteri di verifica personalizzati**; deve inoltre individuare **strategie**, **tempi** e **materiali** per realizzare una didattica inclusiva. Il PDP deve essere condiviso nei suoi contenuti con la famiglia che firma il documento (PDP) non per presa visione, ma per **condivisione**. Spetta sempre e comunque ai docenti la scelta degli strumenti compensativi e delle misure dispensative da applicare alle singole situazioni. In base alle esigenze del singolo alunno con BES ogni adattamento didattico va modulato in modo strettamente personalizzato. Nel caso in cui l'alunno con BES possieda una certificazione medica, i servizi clinici possono indicare nel documento di certificazione dell'alunno gli strumenti e le misure da adottare, ma spetta solo ai docenti, in assoluta autonomia professionale, decidere.

Nel caso di BES in svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, sono i docenti stessi ad identificare la condizione di BES e a relazionare in merito.

Alcune condizioni di BES possono essere riconosciute solo a distanza di tempo, nonostante ciò, fin da quando è presente un semplice sospetto, è opportuno intervenire con una didattica adeguata e personalizzata.

Azioni mirate all'inclusione, verifiche e valutazioni in itinere (in corso d'anno): Nel corso dell'anno i docenti mettono in atto quanto previsto dal PDP: metodologie inclusive (quali il tutoring, il cooperative learning, la didattica laboratoriale) e attività di recupero e di supporto individualizzato o per piccoli gruppi. In classe sarà opportuno tendere alla realizzazione di un *clima di classe* favorevole all'inclusività.

A fine anno il Consiglio di classe riflette sul lavoro svolto e valuta le metodologie e gli esiti didattici. Il Consiglio di classe individua i criteri e gli strumenti per la verifica e la valutazione degli alunni con BES coerentemente con quanto stabilito nel PDP. La **valutazione** deve essere *personalizzata*, ovvero tener conto degli obiettivi conseguiti anche in relazione ai *“livelli minimi attesi di competenza in uscita (C.M. 8/2013)*, e deve porsi come obiettivo quello di verificare come lo studente traduca le sue conoscenze in prestazioni reali e adeguate al contesto. Per quanto riguarda le modalità di verifica è preferibile somministrare prove strutturate ed esercizi graduati, interrogazioni programmate, assegnando più tempo o riducendo la quantità di materiale o di richieste, utilizzando sempre gli strumenti e le misure previste dal PDP per quello studente; operare con materiali di studio semplificati; ricorrere a facilitatori visivi (colore, icone); affiancare un tutor se opportuno (es. lettore vicariante, tutor per lo studio a casa...). La valutazione nella scuola secondaria può far riferimento a **prove equipollenti**, ovvero a prove in cui sia diversa la modalità di presentazione (es. prove orali al posto di quelle scritte), la struttura (es. risposta chiusa anziché aperta) o la configurazione (mappe, tabelle, grafi, testi semplificati o con marcatori colorati e facilitazioni grafiche).

Valutazione sommativa intermedia e finale - esami di Stato - prove Invalsi: Il Consiglio di classe in sede di scrutini intermedi e finali adotta criteri conformi ai profili valutativi stabiliti nel PDP, in particolare:

- Adatta la scala numerica dei voti agli obiettivi fissati per ciascun alunno;
- Assegna i voti tenendo conto dei livelli di partenza e della specifica condizione dell'alunno, considerando l'uso dei relativi dispositivi didattici;

Per quanto riguarda gli *Esami di Stato del II ciclo*, ai sensi delle O.M. del 24.04.2013 n.13, art.18, le Commissioni:

- Applicano per la lingua straniera quanto già previsto per l'esame del I ciclo, ma in caso di *esonero* il curriculum scolastico risulta privo di una disciplina e quindi - allo stesso modo di quando si sottopone l'alunno a prove differenziate non equipollenti - il percorso scolastico si conclude con il rilascio della *sola attestazione* e non con titolo dal pieno valore legale. La scelta dell'esonero va quindi evitata in tutti i casi in cui risulti possibile.
- Qualora le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli alunni con DSA, secondo quanto riportato nel relativo PDP, possono svolgere una prova orale sostitutiva;
- Nel corso degli esami gli alunni con BES hanno diritto ad utilizzare gli strumenti compensativi previsti nel PDP, possono ottenere una versione informatizzata delle prove, tempi più lunghi (estensione di quanto previsto per i DSA).
- Per quanto riguarda le prove Invalsi, gli alunni con BES possono essere dispensati o svolgere prove personalizzate, ovvero svolgere le prove nazionali in formato elettronico (da richiedersi contestualmente all'iscrizione delle classi), con l'ausilio di strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi.

Autovalutazione dell'inclusività di Istituto: A conclusione d'anno il Collegio dei Docenti verifica i risultati raggiunti, in collaborazione con il GLI. Si tratta di un'autovalutazione di istituto, che impegna la scuola ad interrogarsi sul suo livello di inclusività, utilizzando indicatori appropriati, riferiti alle scelte organizzative, alle prassi didattiche, alle dinamiche relazionali. In relazione agli esiti dell'analisi, la scuola progetta azioni di miglioramento e di rinforzo, che confluiscono nella redazione del nuovo PAI di Istituto. La presenza a scuola di alunni con BES, piuttosto che rappresentare un appesantimento degli adempimenti formali, può trasformarsi in un'occasione importante per rinnovare e migliorare prassi organizzative, didattiche e metodologiche, a vantaggio dell'intera comunità scolastica.